

I Presidenti della

Commissione Tributaria di 2° grado di Trento

Commissione Tributaria di 1° grado di Trento

Letto l'art 83, comma 7, del D L 18/2020 a tenore del quale i capi degli Uffici Giudiziari, per assicurare la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, possono adottare la misura della "adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"

letta la deliberazione del CPGT dell'11.5.2029 avente ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze nell'emergenza da COVID-19 con la quale, nel precisarsi che l'udienza deve avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ne raccomanda lo svolgimento mediante collegamenti da remoto (ai sensi del comma 7 lett. f dell'art 83 del DL 18/2020) con le parti e i loro difensori mediante gli applicativi messi a disposizione della Ministero dell'Economia e Finanze;

letto il DL 2020/34 che all'art 135 stabilisce che la partecipazione all'udienza di cui agli art 33 e 34 del DLgvo 1992/546 può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione su istanza delle parti processuali;

poiché detto art 142 stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore Generale sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, nonché le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla;

poiché allo stato non è stato emesso il provvedimento del Direttore Generale con cui sono state individuate le regole operative per consentire detta partecipazione a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivare la partecipazione all'udienza a distanza ;

ritenuto che occorre garantire nel frattempo, come indicato nella delibera del CPGT dell'11 maggio 2020, pur con le limitazioni del caso, l'operatività delle Commissioni;

Dispongono

Dal 12 maggio al 31 luglio lo svolgimento dell'attività giurisdizionale presso le Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado di Trento avverrà nel modo che si viene a descrivere:

- 1) saranno discussi in camera di consiglio i ricorsi per i quali da nessuna delle parti è stata mai presentata istanza di pubblica udienza;
- 2) saranno discussi in camera di consiglio i ricorsi per i quali vi sia stata rinuncia alla trattazione in pubblica udienza. A tale ultimo proposito, unitamente all'avviso di trattazione di udienza ex art 31 D Lgvo 1992/546, verrà inviata alle parti la seguente comunicazione. *"La controversia è soggetta a trattazione scritta in camera di consiglio, essendo consentito solamente lo scambio e deposito telematico di note scritte, anche in replica ai precedenti scritti difensivi, entro il termine di cinque giorni liberi di cui all'art 32 comma 3 D Lgvo 1992/546, nonché un ulteriore termine di due giorni liberi prima della data dell'udienza per le sole repliche. In alternativa, qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale ritualmente richiesta, dovrà depositare apposita*


*comunicazione entro il termine di 7 giorni liberi prima della camera di consiglio. In tal caso, la trattazione della causa sarà rinviata a nuovo ruolo".*

- 3) per i provvedimenti cautelari, nel caso in cui non ci sia rinuncia alla trattazione orale, si contempererà l'interesse delle parti (alla trattazione orale) e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica (ostativo alla trattazione orale).

Trento, 20 maggio 2020

I Presidenti

Carrado Pascucci



Dino Erlicher

